



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Emanuele Sica



IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 25.07.2019


OGGETTO: Legge 241/90, art. 12 – Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e contributi di qualunque genere ad Enti Pubblici e soggetti privati – Modifiche.

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 1 AGO, 2019

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore




ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 1 AGO, 2019

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 1 AGO, 2019

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 19.40, nella sala delle adunanze del Comune di Capaccio Paestum in via Vittorio Emanuele. Alla prima convocazione, in via ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
ALFIERI Francesco	SI		ACCARINO Pasquale	SI	
SICA Emanuele	SI		MEROLA Angelo	SI	
CILIBERTI Igor	SI		VOZA Italo		SI
MASTRANDREA Antonio	SI		SABATELLA Luca		SI
DI FILIPPO Antonio	SI		PAOLINO Ulderico	SI	
CIRONE Giovanni	SI		SICA Vincenzo	SI	
NOBILI Stefania	SI		Quaglia Angelo	SI	
MUCCIOLO Fernando Maria	SI		LONGO Francesco	SI	
SCARIATI Antonio	SI				

Sono presenti gli assessori: DI FILIPPO, BELLELLI, MASIELLO, PICARIELLO, SCARIATI

Consiglieri

Presenti n. 15
Assenti n. 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Sica Emanuele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore. La seduta è pubblica.

Illustra l'argomento il Presidente del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e richiamato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e contributi di qualunque genere ad Enti Pubblici e soggetti privati, ai sensi dell'art.12 della legge 241/90, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 26.09.2013 e successivamente modificato con deliberazioni del C.C. n. 61 del 25.06.2014 e n. 79 del 30.09.2014;

Richiamate le precedenti delibere di C.C. di approvazione e modifica , n. 84 del 12.06.201991, n. 120 del 19.12.1997, n. 15 del 29.02.2000 e n. 76 del 28.09.2001;

Richiamata la delibera di C.C. n. 18 del 19.06.2012 di nomina della Commissione per i contributi ex art. 12 della legge n. 241/90 e la successiva delibera di C.C. n. 43 dell'11.08.2012;

Dato atto che ai sensi dell'art. 11 del suddetto Regolamento la Commissione era così composta :

1) Sindaco o suo delegato-Presidente

2) un rappresentante di ogni gruppo consiliare presente in Consiglio

Ritenuto, ora, alla luce delle nuove normative previste in materia, ed in particolare in ossequio al principio di separazione tra politica e gestione, necessario procedere alla modifica ed approvazione di un nuovo regolamento che contenga norme finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art.1 della legge 241/1990;

Vista la bozza del "Regolamento Comunale per concessione di finanziamenti e contributi di qualunque genere ad enti pubblici e soggetti privati" composto da n. 24 articoli.

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio;

Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario;

Sentito il Consigliere Sica Vincenzo che dichiara voto favorevole per il senso di alta civiltà espresso dalla scelta di abolire la Commissione.

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente- consiglieri presenti n. 15, astenuti n. ///, votanti n. 15, voti favorevoli n. 15, voti contrari n. ///,

DELIBERA

1- Di modificare, come modifica, il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e contributi di qualunque genere ad Enti Pubblici e soggetti privati, per i motivi in premessa citati.

2- Di procedere, come procede, all'approvazione del nuovo Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e contributi di qualunque genere ad Enti Pubblici e soggetti privati, composto da n. 24 articoli ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal presidente: consiglieri presenti n. 15, astenuti n. ///, votanti n. 15, voti favorevoli n. 15, voti contrari n. ///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: LEGGE 241/90, ART. 12 - REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI DI
QUALUNQUE GENERE AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI
PRIVATI - TROMBICHI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

[Signature]

Data 18.07.2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 18.07.2019

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Provincia di Salerno

**SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI DI
QUALUNQUE GENERE AD ENTI PUBBLICI E
SOGGETTI PRIVATI**

**ART . 12 LEGGE N. 241 DEL 07.08.1990 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

ART . 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, Enti pubblici e privati, finanziati con fondi propri del bilancio comunale, in attuazione delle finalità previste dai principi fondamentali della Costituzione nonché dagli artt. 48 - 49 e 60 del D.P.R. n. 616 del 14.07.1977, dell'art. 12 della Legge n. 241 del 07 Agosto 1990, della L. R. n. 2/03, della normativa ISEE così come definita dal D. Lgs 31/03/1998 n. 109 e successive integrazioni contenute nel D. Lgs 03.05.2000 n. 130.

ART.2- Principi

Il Comune assicura che la procedimentalizzazione dei provvedimenti concessivi dei contributi di cui all'art. 1, avvenga nel rispetto dei principi costituzionali, dell'imparzialità e legalità nonché di pubblicità, assicurando la più ampia trasparenza all'azione amministrativa.

ART. 3 – Settori di intervento

L'Amministrazione Comunale concede le sovvenzioni ed i benefici economici previsti dal presente regolamento per i seguenti settori di attività:

- a) Socio- Assistenziale;**
- b) Assistenza e Sicurezza Sociale**

ART.4- Soggetti Beneficiari

La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento è disposta a favore :

- a) di cittadini italiani, residenti nel Comune di Capaccio ancorché sussistono le condizioni previste dal regolamento;**
- b) di cittadini dell'Unione Europea ed extracomunitari, residenti nel Comune di Capaccio, titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, o permesso di soggiorno di lungo periodo, nel rispetto degli accordi comunitari ed internazionali vigenti e con le modalità e nei limiti previsti dalle leggi nazionali e regionali di settore;**
- c) di cittadini occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, qualora si verificano inderogabili e temporanee necessità socio- assistenziali che richiedano interventi non differibili. In questi casi il Comune di Capaccio, nel rispetto dei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente applicherà le modalità di attribuzione degli oneri al comune di residenza. Non sono previsti concessione di benefici a persone extracomunitarie clandestine;**
- d) di associazioni di volontariato, regolarmente costituite, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune, in**

ambito socio assistenziale, o che svolgano attività anche all'estero che rivestano carattere umanitario verso le popolazioni del luogo.

Ai fini della concessione dei benefici di qualunque natura, non possono costituire elemento di discriminazione l'età, il sesso, la religione, l'ideologia politica, l'ambito sociale.

CAPO 2

Disposizione per aree di attività:socio-assistenziale.

ART . 5 – Norma di carattere generale

Il Comune riconosce alle attività socio-assistenziali, un insostituibile strumento di aiuto e condivisione a favore delle fasce più deboli della popolazione, operando spesso in campi dove per l'Istituzione Pubblica è difficile intervenire.

A tale scopo favorisce la ricerca, la produzione e la diffusione di tale cultura, garantendo il pluralismo delle idee e delle iniziative.

Il Comune si propone di realizzare in proposito una propria politica anche attraverso una opportuna programmazione ed una maggiore razionalizzazione delle differenti iniziative che le associazioni assistenziali di volontariato organizzano.

A tal uopo ricerca ed attua un collegamento con le realtà istituzionali operanti sul territorio, disciplinando il rapporto con le associazioni impegnate nel settore.

ART.6- Criteri

L'amministrazione comunale, ai fini della concessione dei contributi di cui al presente capo, fissa i seguenti criteri prioritari:

- 1) Attività integrative o complementari a quelle della amministrazione comunale tenendo conto:
 - a) del tipo di attività o iniziativa e dell'importanza della stessa in relazione al livello di partecipazione;**
 - b) della struttura organizzativa dell'associazione proponente;**
 - c) del costo di gestione dell'intervento e della presenza di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni da parte di altri Enti.****
- 2) Attività di tipo occasionale o saltuarie tenendo conto degli elementi di cui alle precedenti lettere a),b) e c).**

ART .7 – Patrocinio

L'Amministrazione comunale, per le manifestazioni, iniziative e progetti nell'area di attività di cui al presente capo, concede, su richiesta dell'ente o soggetto organizzatore, il Patrocinio.

La concessione del Patrocinio, da disporre con delibera di Giunta comunale, non comporta benefici finanziari, ma può comportare agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.

Per la concessione dei benefici finanziari si provvederà secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

ART.8- Indirizzi politico-amministrativi

Le concessioni delle sovvenzioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico- amministrativi dell'Ente, che, in materia dovranno chiaramente risultare dalla relazione revisionale programmatica di bilancio di previsione che la Giunta Comunale è tenuta a redigere annualmente, congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre poi all'approvazione del consiglio comunale. In sede di prima applicazione, gli indirizzi politico amministrativi, congiuntamente alla individuazione dei servizi e/o aree di attività potranno essere approvati contestualmente al presente regolamento.

ART . 9 Procedura per la concessione dei benefici istanza.

Le concessioni di cui al presente capo sono erogate a domanda degli interessati e vanno indirizzate al Sindaco.

Le domande dovranno essere prodotte, in carta semplice entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre per la richiesta di concessione di contributi relativi ad attività a media e lunga programmazione.

Inoltre dovranno contenere:

- a) le esatte generalità del richiedente;
- b) beneficio richiesto;
- c) ogni notizia utile ai fini di una corretta valutazione dell'istanza.

Il Comune, oltre a valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Statuto o atto costitutivo da cui risulta che non vengono perseguiti scopi di lucro;
- Dichiarazione relativa alle cariche sociali ed alla scadenza delle stesse;
- Relazione illustrativa dell'iniziativa proposta con il relativo programma;
- L'indicazione dei beni o strutture comunali che si intendono eventualmente utilizzare, precisandone i tempi, compatibilmente con la disponibilità dell'Ente;
- Relazione informativa su caratteristiche e finalità del soggetto proponente e sull'attività eventualmente svolta negli anni precedenti;
- Bilancio preventivo del progetto;

ART.10- Determinazione di concessione del contributo.

Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali procede all'istruttoria delle pratiche e con propria determinazione eroga il contributo e provvede a ripartire la somma prevista in bilancio sull'apposito intervento, alle Associazioni che hanno presentato domanda di concessione, entro i termini previsti dal regolamento e la cui documentazione risulta completa e conforme al regolamento stesso, in parti uguali.

ART.11- Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo avverrà con determina del responsabile del servizio Politiche Sociali, ed il soggetto beneficiario, prima dell'emissione del mandato di pagamento dovrà produrre agli uffici del Servizio, in aggiunta a quanto previsto al precedente art.9 , la seguente documentazione:

- **Bilancio consuntivo dell'iniziativa ricalcante l'impostazione del preventivo finanziario e indicante con chiarezza le rispettive voci di entrata ed uscita con la documentazione giustificativa della spesa sostenuta (fattura ecc.);**
- **Dichiarazione da parte del beneficiario del domicilio fiscale , del numero di codice fiscale e del numero di codice IBAN.**

ART . 12- Decadenza del contributo.

I soggetti beneficiari dei contributi concessi decadono dal beneficio quando:

- a) **l'iniziativa o l'attività programmata non viene realizzata;**
- b) **non viene presentata la documentazione richiesta prevista dal precedente art.18 .**

La pronuncia di decadenza è disposta dal Responsabile del Servizio Politiche Sociali, previa diffida all'associazione.

CAPO III

Disposizioni in materia di assistenza economica

ART.13- Stato di indigenza

L'azione del Comune si rivolge in specifico a persone e a nuclei familiari del territorio comunale , che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e/o relazionale e a rischio di emarginazione e per i quali , non sono previste per legge altre forme assistenziali.

Si ritiene importante rilevare che l'assistenza economica, non può essere considerata un intervento fine a se stesso, ma deve essere strettamente integrata con l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali istituzionali ed informali presenti al fine di affrontare i bisogni in tutti i loro aspetti e realizzando progetti di rete.

Il sostegno economico è perciò da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, che all'interno di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e/o della realtà parentale o sociale, deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare e all'integrazione sociale.

ART.14- Obiettivi

Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio o la marginalità generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Le prestazioni economiche del Comune di Capaccio Paestum vanno ad integrare le provvidenze erogate da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio della sussidiarietà concorrono a supportare le famiglie o singoli in condizioni di indigenza.

I contributi erogati dal presente regolamento vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il PEG, approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

Gli interventi economici di cui al presente regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

ART.15- Destinatari

Gli interventi di assistenza economica sono rivolti alle persone singole o nuclei familiari, che si trovino nelle condizioni previste dall'art.20 del presente Regolamento.

ART.16- Definizione dello stato di bisogno

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi membri;
- b) incapacità totale o parziale del soggetto che vive solo a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri membri,
- d) esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi anzidetti, a causa delle quali singoli o gruppi siano stati esposti a rischi di emarginazione e povertà;
- e) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono interventi e prestazioni socio assistenziali nei confronti del singolo o nucleo familiare.

ART.17- Requisiti per l'accesso

Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento i soggetti in stato di bisogno tenuto conto delle seguenti condizioni:

A) certificazione ISEE accertabile inferiore ad € 5.000,00 (cinquemilaeuro).

B) inesistenza di parenti tenuti agli alimenti, che, di fatto, provvedano a garantire il minimo vitale; il responsabile del procedimento ha la facoltà di convocare gli obbligati agli alimenti, quando sono in condizione di provvedervi; nel caso in cui si rifiutino o ritardino il proprio intervento, informarli dei rispettivi obblighi di legge. A ciascun nucleo familiare tenuto al mantenimento è lasciata piena discrezionalità di concordare al loro interno la ripartizione degli oneri.

C- disoccupazione stabile.

D) condizioni sociali o familiari precarie.

E) sussistenza di uno stato di bisogno accertato da Servizi Sociali comunali tramite la figura dell' Assistente Sociale, o in mancanza da altra figura compatibile (Vigile Urbano).

F) non deve essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, con esclusione del diritto d'uso e di abitazione, ad eccezione della casa di abitazione e sempre a condizione che il valore catastale della casa non sia superiore a € 100.000,00;

G) patrimonio mobiliare non superiore a € 5.000,00

H) che il soggetto non usufruisca di altri contributi assistenziali o di interventi da parte di altri Enti, erogati per le stesse motivazioni.

I-Non deve percettore di Reddito di Cittadinanza o ReI.

ART. 18- Determinazione del contributo da erogare

L'ammontare del contributo da erogare viene determinato secondo dei criteri oggettivi, tenuto conto anche delle risorse disponibili in bilancio.

I criteri sono fissati tenendo conto del valore ISEE e dei componenti il nucleo familiare del richiedente, secondo i seguenti parametri:

Valore ISEE da € 0,00 ad € 1.500,00 contributo da erogare pari ad € 70,00 mensili oltre € 10,00 per ogni componente il nucleo familiare

Valore ISEE da € 1.500,01 ad € 2.500,00 contributo da erogare pari ad € 60,00 mensili oltre € 10,00 per ogni componente il nucleo familiare

Valore ISEE da € 2.500,01 ad € 3.500,00 contributo da erogare pari ad € 50,00 mensili oltre € 10,00 per ogni componente il nucleo familiare

Valore ISEE da € 3.500,01 ad € 5.000,00 contributo da erogare pari ad € 40,00 mensili oltre € 10,00 per ogni componente il nucleo familiare

ART. 19- Forme di assistenza

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro che possono essere una tantum o continuativi e in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (fornitura generi alimentari, buoni spesa, indumenti, combustibili, riscaldamento, ecc.)

Queste altre forme di assistenza devono essere richieste espressamente , fermi restando i requisiti di cui al precedente art. 24"

ART . 20 Istruttoria della domanda

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice su modello predisposto dal Servizio Politiche Sociali e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e le informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte del Responsabile del Servizio.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la documentazione sotto riportata, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno:

A. Attestazione ISEE e D. S. U. (alla data di presentazione della domanda) del beneficiario, relativa ai redditi percepiti nell'annualità precedente,

B. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (modello unico 740,730 o Cud)

C. Redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia , ecc.

D. Beni mobili, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

Per la quota posseduta :

-libretti di risparmio, certificati di deposito;

- BOT,CCT,altri titoli di credito;

- depositi bancari, postali;

-azioni,obbligazioni,fondi di investimento,fondi assicurativi e in generale, ogni tipo di investimento finanziario ecc.

E. Beni immobili: deve essere indicata la consistenza del patrimonio immobiliare del richiedente.

F. Autocertificazione, ai sensi del D.P.R.445/90, con cui si dichiara che il beneficiario o un componente del suo nucleo familiare non usufruisca di altri contributi assistenziali o di interventi da parte di altri Enti e non usufruisca di Reddito di Cittadinanza o ReI.

L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta sospende i termini di risposta.

G. Le dichiarazioni sostitutive che riportano un valore ISEE uguale a 0 devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente, esplicativa del profilo economico, personale e del nucleo di convivenza del dichiarante.

L'accertamento dello stato di bisogno tiene conto dei criteri di ammissibilità del presente regolamento;

H. Autocertificazione in cui si attesti che il beneficiario non abbia parenti e/o affini tenuti per legge al suo mantenimento e sostentamento.

ART. 21- Vantaggi economici

L'erogazione dell'assistenza in forma diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo,tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (generi alimentari,buoni spesa, indumenti, combustibile,ecc.), concordati con l'assistente sociale che redige la relazione.

ART . 22- Controlli

Saranno effettuati controlli da parte della Guardia di Finanza di Agropoli sui beneficiari di contributi assistenziali, attraverso l'invio da parte del Servizio Politiche Sociali, degli elenchi nominativi degli stessi, in ottemperanza, anche, alla Delibera di G.C. n. 305 del 26.10.2012.

ART . 23- Interventi straordinari

In casi eccezionali, si potranno concedere contributi economici assistenziali “straordinari temporanei”, su motivata relazione dell’Assistente Sociale, ai cittadini che si trovino in grave stato di malattia e/o comprovata necessità, ove le spese sanitarie e/o assistenziali, debitamente documentate, non siano sostenibili, in base al valore ISEE minimo di € 5.000,00 presentato.

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

ART . 24- Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio web.

Il Segretario Comunale ne dispone la pubblicazione e ne attesta successivamente l’avvenuta esecutività.

